

N° 282/2012 SENT.
N° 159/2012 R.G.
N° 170/12 CRON.



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Fasano (BR)

Il Giudice di Pace di Fasano, dott. Giovanni Quaranta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di opposizione ex art. 204bis d.lgs. n. 285/1992 e artt. 5-6-7 d.lgs. 150/11 avverso il verbale di violazione nr. [] redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Fasano in data 28/11/2011, iscritta sul registro generale al n. 159/2012, promossa con ricorso di:

- D [] F [], effettivamente domiciliato in Fasano alla via Madonna d. Croce n. 52, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palazzo, dal quale è rappresentato e difeso;

Opponente

Contro

- Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Antonio Orifice;

Amministrazione opposta

Motivi della Decisione

L'opposizione proposta è fondata e si deve ritenere degna di accoglimento.

Si pone il problema di individuare se sussiste l'asserita violazione, da parte dell'opponente della norma di cui all'art. 041 co. 11 del CdS in relazione all'art. 146 co. 3 CdS, compiuta verosimilmente il giorno 10/11/2011 dal suo veicolo tg. [] transitato in caso Garibaldi -via Roma, direz. mare-monti, a Fasano, dato che lo/a stesso/a ricorrente, tra l'altro, ora nega tale circostanza.

Si premette che nel tipo giudizio che ci occupa (opposizione a sanzioni amministrative ex art. 204bis CdS) l'Ente opposto riveste la figura sostanziale di attore al quale incombe l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., la consistenza dell'illecito amministrativo sanzionato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive (Cass. 7951/1997).

A seguito della proposta opposizione era onere della P.A. fornire la prova a questo Giudice circa la veridicità di quanto accertato, in quanto ai fini della convalida del provvedimento emesso, ma contestato in sede giurisdizionale, era necessario fornire la prova di tutto quanto non munito di fede privilegiata, ex art. 2700

c.c., (ex plurimis Cass. 2988/1996 e 13010/1997).

L'opponente poteva limitarsi a contestare anche genericamente la pretesa della P.A. delimitando la materia della controversia, come più avanti si dirà.

Deve rilevarsi la tardiva costituzione dell'ente opposto (19/03/2012), in quanto non avvenuta almeno dieci giorni prima della udienza (28/03/2012), quindi, entro il 17/03/2012, come stabilito dall'art. 416 c.p.c., norma richiamata dall'art. 7 co. 1 e non esclusa dall'art. 2 del d.lgs. n. 01/09/2011 n. 150, norme applicabili ex art. 36 cit. d.lgs.

Da ciò discende la decadenza dello stesso ente dalla possibilità di ceccepire ed articolare richieste istruttorie, con l'ulteriore conseguenza, che in assenza di prova fotografica dell'infrazione legittimamente acquisita, il ricorso, sol per questo, è fondato.

In ogni caso, la violazione così come rilevata mediante l'uso dell'apparecchio VRED 2.1 non può considerarsi legittimamente accertata e contestata, sussistendo violazioni di legge, come di seguito individuate.

Preliminarmente: la ditta S s.r.l., risulta avere acquisito da S s.a.s. di Ing. M D & C., a seguito di "contratto di cessione di omologazione e di diritti connessi registrato dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi il 19/04/2010 al n. 1674 serie 3" la titolarità dell'approvazione di cui al decreto n. 49463 in data 24/05/2007 del Ministero dei Trasporti, riguardante "l'approvazione del dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato V-RED 2.1". A seguito di detto contratto, con Decreto n. 52690 in data 16/06/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si trasferiva a nome della cessionaria il decreto di approvazione n. 49463, anzidetto. Si traslascia ogni considerazione sulla differenza rilevata sul "contratto di cessione di omologazione" e il trasferimento del "decreto di approvazione", non pertinente in questa sede.

Tuttavia, l'art. 192 co.1-2 del dpr n. 495/1992 (Regolamento al C.d.S.), riferendosi alle procedure di omologazione ed approvazione, tra l'altro, di dispositivi ed apparecchiature per l'accertamento automatico delle violazioni, e prevedendo la possibilità di approvazione di prototipi al comma 3, prescrive al comma 5 che "La omologazione o l'approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi".

Nella fattispecie, dalla Dichiarazione di Conformità a firma del Dirigente del settore del Comune di Fasano in data 16/12/2010, nonché dalla Attestazione di verifica e Controllo in data 16/12/2010 a firma di S s.r.l., si rileva che le apparecchiature V RED 2.1 presenti sul territorio comunale "sono conformi al prototipo depositato presso il Ministero dei Trasporti", del quale, quindi, usufruiscono della relativa approvazione ministeriale (non precisamente della omologazione, come impropriamente riportato nel verbale opposto).

Tanto premesso, risulta chiaro che l'approvazione del prototipo depositato dalla ditta S s.r.l., non poteva essere trasferita a favore della S s.r.l., ostandovi il predetto co. 5 dell'art. 192 del regolamento al c.d.s., di tal che, alla luce dell'art. 45 del C.d.S., illegittimo dovendosi ritenere il conseguente utilizzo del dispositivo, da parte del cessionario, della originaria approvazione e diritti connessi, altrettanto illegittimo deve ritenersi l'intera procedura di accertamento in automatico delle violazioni ex art. 41 co. 11 del CdS in relazione all'art. 146 co. 2 cds, posta in essere dal Comune di Fasano, non risultando l'apparecchiatura utilizzata, omologata o approvata con atto ministeriale a nome della S s.r.l.

Alcun rilievo assume il deposito da parte del Comune di Fasano, della Nota Minist. Infrastr. Trasp. prot. n. 4707 del 19/09/2011 ad oggetto: "Informazioni".

Il comma 4 dell'art. 192 del Regolam. al CdS, prevede la necessità "... nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi..." dell'autorizzazione del Ministero dei LL.PP. per la "produzione e commercializzazione del prodotto".

Tale autorizzazione, quindi, non può riferirsi ai casi di trasferimento, da parte del produttore a terzi, dell'omologazione o approvazione di prototipi, come erroneamente interpretato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sua anzidetta Nota.

Infatti il predetto comma 4 specifica che con l'autorizzazione il richiedente è abilitato "alla produzione e commercializzazione del prodotto", da ciò desumendosi chiaramente che detta autorizzazione può essere concessa soltanto al produttore che intende fare commercializzazione del prototipo, ma non quando vuol trasferire (non il prodotto ma) la omologazione o l'approvazione dello stesso.

Infatti, al comma 5, per maggior chiarezza si specifica che "La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente (cioè del produttore che intende commercializzare il prodotto citato al comma 4 n.d.r.) e non è trasmissibile a soggetti diversi".

Deve ritenersi, pertanto, arbitraria ed infondata l'interpretazione secondo cui sarebbe legittimo il trasferimento dell'approvazione o omologazione dal produttore a terzi, o addirittura da terzi ad altri terzi se autorizzata dal Ministero, posto che non corrisponde al vero quanto asserito nella predetta Nota secondo cui sarebbe vietata "...la trasmissibilità a soggetti diversi delle omologazioni /approvazioni effettuate senza il provvedimento ufficiale di questo ufficio".

Infatti, nel 5° comma non è contenuto l'inciso utilizzato dal Ministero "senza il provvedimento ufficiale di questo ufficio", risultando, invece, vistato puramente e semplicemente il trasferimento della omologazione o approvazione dal richiedente, individuato dal 4° comma nel produttore, a soggetti diversi.

Il successivo comma 7, proprio a suggellare l'indissolubile legame tra produttore - prototipo - omologazione/approvazione, prevede l'obbligo di riportare su ogni elemento conforme al prototipo gli estremi del decreto di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante, il quale, "...assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e s'impegna a far effettuare i controlli..." (comma 8).

Non si vede come mito ciò potrebbe fare un soggetto diverso dal produttore, ed in che maniera allo stesso potrebbe imputarsi la responsabilità prima detta, posto che detto comma 8 attribuisce solo al fabbricante tali oneri e responsabilità.

In altri casi il Ministero Infrastr. e Trasp. ha legittimamente autorizzato il trasferimento della omologazione/approvazione da una persona giuridica ad altra, ma, in realtà trattavasi della stessa compagine societaria che aveva cambiato la denominazione sociale mantenendo la stessa partita iva (vedasi Decreto n. 72108 dell' 08/09/2010 da

D [redacted] spa a B [redacted] s.p.a. ; Decreto n. 58500 del 15/07/2008 da

W [redacted] s.r.l. a W [redacted] s.p.a.).

In tali casi vige l'art. 2498 cod. civ. stante l'identità giuridica soggettiva dell'ente trasformato.

Nella fattispecie, invece, il trasferimento è stato autorizzato soltanto in base al contratto di cessione di

omologazione in data 13/04/2010 stipulato tra la ditta S [redacted] s.r.l. e

S [redacted] al di fuori di qualsivoglia

mutamento di veste giuridica o di cessione di azienda o ramo d'azienda.

Quanto alla sentenza del TAR Marche, parimenti depositata, la stessa non aggiunge alcun motivo a favore dell'ente opposto, essendosi limitata a ribadire, in via incidentale, che è vietata la trasmissione dell'omologazione, non che i sistemi utilizzati da altre ditte perdono l'omologazione già ottenuta. Tale assunto può condividersi sul presupposto della commercializzazione del prodotto (munito di omologazione) da parte del fabbricante, stante la stretta connessione della omologazione col produttore, come prima detto.

Quindi, se quest'ultimo lo commercializza vendendolo ad es. ad un Comune, l'apparecchio risulterà validamente omologato ed utilizzabile dal Comune utilizzatore finale.

Al di fuori di tale ipotesi l'art. 5 del Regolam. al CdS non consente il trasferimento della "approvazione del dispositivo." come si legge nel Decreto n. 52690 a soggetti diversi.

Detta società S [redacted] s.r.l., non risulta, infatti, produttrice e neppure proprietaria del sistema V RED 2.1, risultando quest'ultimo, dalla "Attestazione di verifica e controllo" in atti, di proprietà della società S [redacted]

C.

Nella fattispecie, come più volte ribadito, si ritiene illegittimo l'utilizzo, da parte della società cessionaria della originaria approvazione e diritti connessi a nome della società cedente, perché fondato su atto autorizzativo della cessione illegittimo e quindi, illegittima deve ritenersi l'intera procedura di accertamento in automatico delle violazioni ex art. 41 co. 11 del CdS in relazione all'art. 146 co. 3 cds, posta in essere dal Comune di Fasano, non risultando l'apparecchiatura utilizzata validamente omologata o approvata con atto ministeriale a nome della S [redacted] s.r.l., risultante quest'ultima non fabbricante, né produttrice, ma "licenziataria" della produzione e commercializzazione del sistema VRED 2.1, facente parte del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Vigura-Save, fornitrice degli apparecchi al Comune di Fasano.

Alcuna deroga prevede l'art. 192 co. 5 del Regolam. a favore di tali soggetti "licenziatari".

Inoltre, fermo restando il preliminare rilievo :

la P.A. non ha fornito la prova certa che " durante il periodo di accensione della luce rossa " (art. 41 co. 11 CdS) l'autoveicolo del ricorrente abbia superato la linea di arresto, circostanza legittimante la contestazione della violazione.

Infatti, le foto prodotte, raffiguranti la panoramica dell'intersezione, non consentono di rilevare il numero di targa del veicolo, a nulla rilevando l'ingrandimento della sola parte posteriore del mezzo riprodotta in altra foto, posto che tale estrapolazione non è prevista dal decreto di approvazione, né tanto meno da alcuna norma in materia. Ciò non consente di ritenere per certa la riferibilità della targa allo stesso veicolo raffigurato nella panoramica, tra l'altro, di differenti colori della carrozzeria.

Inoltre, le anzidette foto (almeno una) non consentono di verificare il veicolo " all'atto del superamento della linea di arresto, " come prescritto dal decreto n. 49463 : infatti mentre la prima foto non consente di rilevare il numero di targa, e, quindi, la riferibilità del mezzo a quello dell'opponente, la seconda lo rappresenta già oltre la linea di arresto, e non all'atto del superamento. Sicché, potendo il conducente essere transitato con la lanterna semaforica indicante il colore giallo, come previsto dall'art. 41 co. 10 CdS, manca la prova certa dell'attraversamento col rosso.

Il precitato art. 201 co. 1^o quater prescrive, inoltre, che in caso di legittimo utilizzo dell'apparecchiatura in modo automatico e senza la presenza degli agenti, " tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia ... "

Nel caso che ci occupa non risulta attestato a verbale che il dispositivo VRED 2.1 venga gestito direttamente dalla Polizia Municipale del Comune di Fasano, pur costituendo tale aspetto condizione essenziale prevista dalla norma per il suo utilizzo, al contrario, dall'esame della documentazione in atti, il richiamo all'art. 194 del Regolamento fatto a verbale, secondo il quale le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione alla fabbricazione di segnali stradali debbono disporre di determinate attrezzature e impianti, nonché quanto indicato nell'Attestazione di verifica e controllo della [S]...s.r.l. (" Le operazioni di verifica e controllo... sono rese in conformità alla certificazione ISO 9001, di cui è in possesso la scrivente impresa e sono state effettuate in data 16/12/2010... "), non esclude che la gestione del dispositivo sia eseguita dalla predetta ditta anziché dalla Polizia Municipale, la quale, tra l'altro, non risulta essere attrezzata idoneamente per tale necessità.

Parte ricorrente si duole, ed a ragione, quindi, della violazione, da parte degli organi preposti, dell'obbligo di contestazione immediata, pure possibile nella fattispecie, non risultando legittimo il VRED 2.1 al funzionamento, come prima detto.

Invero, l'art. 200 C.d.S. (correlato all'art. 201, 203 e 384 Regol.) che si pone quale norma speciale derogatrice rispetto a quella generale di cui all'art. 14 della Legge n. 689/81, prescrive che la violazione deve essere immediatamente contestata ai responsabili, anche al fine di riceverne le dichiarazioni a discolta, ed inoltre, nel caso ove ciò non sia possibile, occorre indicare, a pena di nullità, i motivi che hanno reso impossibile tale contestazione immediata. Laddove la locuzione " quando è possibile " deve intendersi nel senso che il servizio di vigilanza va espletato nelle condizioni ottimali per poter subito contestare le infrazioni ai contravventori, ad evitare che la successiva giustificazione d'impossibilità a tenere quel corretto comportamento possa essere invocata da chi volontariamente l'ha provocata, preordinando la propria azione in tal senso. L'essersi avvalso di apparecchiatura non idonea all'accertamento legittimo delle infrazioni, non pone il Comune di Fasano nelle condizioni affermare la esistenza dei presupposti per la contestazione non immediata delle infrazioni.

Nella fattispecie, premessa la illegittimità del funzionamento in automatico dell'apparecchio non validamente omologato a nome del fornitore del Comune, tale colpevole mancata verbalizzazione immediata della violazione ha reso l'atto accertativo successivamente redatto, privo della forza di prova legale, contenendo apprezzamenti e valutazioni soggettive degli agenti operanti, liberamente valutabili dal giudice e, in mancanza di ulteriori prove a sostegno, ha reso la pretesa pecuniaria dell'Ente opposto-autore carente dei requisiti richiesti dall'art. 2697 c.c. e quindi censurabile in questa sede sotto il profilo della legittimità e della fondatezza.

La violazione, infatti, risulta essere stata accertata e contestata a distanza di tempo dalla violazione, mediante un modulo predisposto meccanicamente, contenente una giustificazione della mancata contestazione immediata infondata, in presenza di condizioni oggettive, che, al contrario, l'avrebbero potuta consentire (non eccessiva velocità dei mezzi; scelta colpevolmente sbagliata, quindi provocata, dell'assenza dell'agente dai luoghi).

Anche la Suprema Corte nella Sentenza n. 2494 del 14/12/2001 ha precisato che solo alcuni dei casi previsti

dall'art. 384 Regol. al C.d.S. ove ricorrano, possono essere indicati così semplicemente nel verbale, non lasciando alcun margine di discrezionalità e costituendo l'affermazione *ex lege* della impossibilità della contestazione immediata; e tale può considerarsi l'uso di apparecchi fotografici che non consentono la rilevazione della violazione se non dopo lo sviluppo della pellicola.

Tuttavia, anche in tale ultimo caso, la legittima notificazione successiva del verbale di contestazione, in mancanza di notificazione, con esso, del verbale di accertamento contestuale alla violazione, con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, non impedisce la violazione anche del diritto di difesa del destinatario dell'atto ed il procedimento di irrogazione della sanzione deve considerarsi parimenti illegittimo (in tal senso Cass. n. 1070/2002).

Tali e tante circostanze, confermano certamente la fondatezza delle rilevate violazioni e false applicazioni di legge, eccesso di potere, che, rendendo inefficace ed inidonea la strumentazione tecnica "VRED 2.1", così come utilizzata dal Comune di Fasano ai fini della rilevazione delle infrazioni sonaforiche, rendono illegittimo l'impugnato atto, che dalle risultanze di tale apparecchiatura trae il suo principale fondamento, con la conseguente nullità delle relative sanzioni tutte dallo stesso Ente irrogate.

Irrelevante si deve ritenere la richiesta di prova mediante visione del filmato attestante il passaggio col rosso, perchè procedura accertativa non prevista dal decreto di omologazione n. 49463, che invece, richiede "documentazione fotografica" della infrazione e non filmati.

Quanto, infine, alla proposta decurtazione dei punti dalla patente del ricorrente, alla luce della intervenuta Sentenza della Corte Costituz. n. 27/2005, la stessa si deve ritenere, in ogni caso, illegittima, in quanto il coobbligato solidale al pagamento della p.p. cioè il proprietario del veicolo, non deve essere assoggettato a decurtazione di punteggio nel caso in cui sia rimasto sconosciuto il trasgressore che guidava il suo veicolo al momento della infrazione. Ciò in base al principio generale di "personalità della responsabilità amministrativa" e della strutturazione "strettamente personale" (e non "patrimoniale") della misura sanzionatoria accessoria della decurtazione dei punti, posto che è "irragionevole" ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la inflazione di detta misura ad un soggetto a cui non sia riconducibile la condotta.

Nella fattispecie la contestazione della infrazione al ricorrente non è stata immediata, né l'Ente opposto ha dimostrato chi fosse effettivamente alla guida del veicolo al momento della infrazione al C.d.S., per cui nessuna decurtazione di punti può essere operata alla sua patente di guida del proprietario del veicolo, trattandosi di persona giuridica.

La S.C., infatti, con la recentissima sentenza a S.U. n. 3937 del 13/03/2012 ha fissato il principio della impugnabilità della decurtazione dei punti contenuta nel verbale opposto che la preannuncia.

Pertanto, alla luce del preliminare rilievo, nonché di tutto quant'altro sopra specificato, nessuna valida prova risultando essere stata fornita dall'ente opposto a sostegno della propria pretesa, il ricorso deve essere accolto col conseguente annullamento dell'atto opposto, non rilevando l'eventuale eccezione di violazione dell'art. 112 c.p.c. .

Infatti, l'ultrapetizione, consiste nell'accordare alla parte più di quanto abbia domandato, in violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Tuttavia :

E' principio più volte ribadito dalla predominante giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "non viola l'art. 112 l'accoglimento d'ufficio di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, virtualmente proposta dalla parte....Ciò trova giustificazione nella ratio del cit. art. 112 che è quella di garantire il contraddittorio....esigenza questa che non è in alcun modo frustrata allorquando il bene accordato sia comunque ricompreso nel petitum....e non esuli dalla causa petendi, intesa come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, posta a fondamento delle pretese" (ex pluribus Cass. sez. 2 n. 475/2002)

Con altra sentenza la S.C. ha specificato che il vizio di *ultrapetizione* viene ravvisato allorquando " il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non ricompreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta, dovendo, invece, escludere detto vizio se la pronuncia sia fondata sulla valutazione unilaterale delle risultanze processuali, "pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime " (Cass. n. 2297/2011).

Con decisione n. 1122/1999 la S.C. ha precisato che la opposizione ad una pretesa della P.A. "...può pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta,

devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa...". Inoltre, "...l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A..." (Cass. n. 7779/1997).

E' stato, inoltre, affermato dalla S.C., che "Il giudizio di opposizione ad o.i., quanto al rapporto tra la domanda ed i poteri del giudice, è regolato dai seguenti principi: rientra nei poteri del giudice accertare che la violazione sia stata accertata e contestata in modo conforme alla legge e sia stata commessa, altresì che la sanzione sia stata applicata in modo legittimo...; spetta però all'attore... delimitare l'oggetto di tale giudizio, esponendo le ragioni per cui chiede sia dichiarato che egli non è tenuto al pagamento della sanzione applicatagli; il giudice può tuttavia sempre rilevare vizi del procedimento di accertamento ed applicazione della sanzione che ne comportino la inesistenza giuridica". (Cass. n. 5675/2000).

Lo stesso Consiglio di Stato (Sez. V n. 3462/2003) ha stabilito che "...non ricorre il vizio di ultrapetizione, quando questi accoglie una domanda, pur non espressamente formulata, ma comunque contenuta nella domanda dedotta in giudizio, ovvero allorchè motivi la decisione con argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti, ovvero proceda ad un'autonoma ricerca di norme e principi di diritto su cui fondare la decisione. ...Inoltre non sussiste vizio di ultrapetizione nella sentenza che abbia valutato un motivo del ricorso senza che la relativa censura fosse stata chiaramente ed espressamente denunciata nel ricorso; ciò in quanto i motivi di impugnativa possono essere desunti dal contesto dell'intero ricorso, ivi compresa la esposizione dei fatti di causa".

Alla luce di tali insegnamenti, è agevole individuare lo sforzo ermeneutico della giurisprudenza di non fermarsi ad una interpretazione letterale dell'art. 112 c.p.c., posto che se è pur vero che l'art. 12 delle preleggi da un lato, con l'espressione "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", ancora l'attività dell'interprete alla lettera della legge (cosiddetta interpretazione letterale), dall'altro, attraverso la locuzione "intenzione del legislatore", riconosce e legittima la cosiddetta interpretazione sistematica o logica, cioè quell'attività ermeneutica che, muovendo dall'intero sistema normativo vigente (e non solo dalla singola norma), giunge a ricostruire la ratio legis (ovvero la finalità sociale o economica della norma giuridica stessa).

Questo apre la strada alla cosiddetta interpretazione teleologica o finalistica, che dà un valore preponderante allo scopo della norma, consentendo anche di attualizzare il significato della norma stessa (ad esempio alla luce del progresso tecnologico e scientifico).

In definitiva, si può concludere che le norme giuridiche non devono mai essere lette da sole, ma insieme con tutte le altre norme che fanno parte dell'ordinamento giuridico, per comprendere lo scopo del legislatore, cioè gli scopi sociali, economici e politici delle norme.

Nella fattispecie, deve rilevarsi che il giudizio in questione riguarda l'opposizione a sanzione amministrativa ex art. 5-7 d.lgs. 150/2011, comotato dalla scelta effettuata dal legislatore di permettere all'interessato, nel primo grado, di stare in giudizio personalmente, e quindi di non muoversi della difesa tecnica, in modo da consentire nel modo più semplice e nella maniera più ampia, la tutela dei propri diritti da parte del cittadino che si vede destinatario di una sanzione da parte della P.A.

In tale contesto, alla enunciazione del *petitum* (annullamento del verbale) anche in base a generiche motivazioni (*causa petendi*) che delimitino la materia del contendere, non è inibito al giudice l'esame completo della fattispecie, sulla base della documentazione in atti, fino alla individuazione di motivi d'illegittimità della pretesa.

Tale intenzione del legislatore è indirettamente confermata anche dalla previsione di ammissione d'ufficio di ogni mezzo di prova non dedotto dalle parti (art. 420 co. 5 c.p.c.)

Nel caso, come finora argomentato, così non fosse, la possibilità di difesa personale non avrebbe alcun senso di fronte alla complessità della procedura e della normativa, risolvendosi l'enunciato principio in mero *status vocis*.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Fasano, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da D F , nei confronti del Comune di Fasano, ogni altro motivo di ricorso restando assorbito, così provvede:

- **ACCOGLIE** l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla il verbale di violazione nr. redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Fasano in data 28/11/2011, opposto
- **CONDANNA** il comune di Fasano al pagamento delle spese di giudizio a favore di D F liquidate in complessivi € 200,00, oltre al rimborso del contributo unificato pari ad € 37,00.

Così deciso in Fasano addì 28/03/2012



Il Giudice di Pace
(dr. Giovanni Quaranta)

Depositata in Cancelleria il

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Agnese Di Lorenzo

6 APR. 2012